

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

STADIO COMUNALE "ETTORE GIARDINIERO" DI VIA DEL MARE - LECCE

PREMESSA

Nello stadio comunale "Ettore Gardiniero" di Via del Mare di Lecce si vive l'evento sportivo solo ed unicamente per sostenere la propria squadra, senza pregiudizi razziali, politici, etnici, territoriali o religiosi.

L'incontro di calcio rappresenta per lo spettatore un'occasione di aggregazione e di svago.

Chiunque acceda all'interno dello Stadio è animato da un sano agonismo e rifugge la violenza in ogni sua espressione.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, per **impianto sportivo** si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio, sito in Lecce, di proprietà del Comune di Lecce, utilizzate dall'U.S. Lecce S.p.A., compresa l'area riservata esterna (c.d. zona di prefiltraggio).

Per **Società Sportiva** si intende l'U.S. Lecce S.p.A., società sportiva professionistica affiliata alla F.I.G.C.

Per **evento sportivo** si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale della FIFA, della UEFA, del C.O.N.I., della F.I.G.C., della Lega Serie A, B, C, di campionato e di Coppa Italia, nonché le competizioni internazionali, comprese le amichevoli, che si svolgeranno nello Stadio, organizzate e gestite dall'U.S. Lecce S.p.A.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

(art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

1. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione dell'evento sportivo, sono regolati dal "Regolamento d'uso" e comportano l'accettazione, da parte dello spettatore delle normative e disposizioni emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

2. Sono tenuti all'osservanza del regolamento e possono essere sottoposti agli ordinari controlli di sicurezza tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono all'interno dell'impianto sportivo.

3. Con l'acquisto del titolo d'accesso, con il rilascio di qualsiasi altro titolo d'accesso (es. accredito) e comunque con l'accesso e la permanenza

all'interno dell'impianto sportivo, il titolare si impegna a prendere visione e ad accettare incondizionatamente tutti i punti del "Regolamento d'uso" dell'impianto sportivo e del "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso", reperibili per intero sul sito ufficiale della Società (www.uslecce.it/biglietteria/stadio).

4. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

4.a Fatti salvi i provvedimenti adottati dalle competenti Autorità a carico del trasgressore e l'eventuale divieto di accesso comminato, in caso di violazioni del Regolamento d'uso e di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali e denigratori, la Società Sportiva applicherà le misure previste dall'art. 7 del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso basate sul sistema del "**Gradimento**" che prevede l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- diffida al rispetto del Codice di Regolamentazione e/o del Regolamenti d'Uso;
- allontanamento dall'impianto anche in corso di gara, a cura del personale steward, dal Delegato alla Sicurezza o dal suo vice;
- sospensione per una o più gare anche diverse da quelle di campionato o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare anche diverse da quelle di campionato o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

Le misure saranno deliberate e applicate dalla Società Sportiva nel rispetto del procedimento di cui all'art. 7, punti B e C del Codice di Regolamentazione, secondo un criterio di gradualità e tenuto conto dell'entità e della gravità dei fatti segnalati. In caso di applicazione della misura da parte della Società Sportiva, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente.

5. Al momento dell'acquisto del titolo di accesso l'acquirente ha l'onere di controllare l'assenza di eventuali errori e/o omissioni non essendo la Società Sportiva responsabile per eventuali errori materiali su quanto riportato sul titolo d'accesso.

6. Il titolo di accesso allo stadio è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita) e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva e previa comunicazione delle generalità del nuovo fruitore attraverso il proprio sito www.uslecce.it. I minori fino al compimento del 5° anno di età hanno libero accesso ma non hanno diritto al posto assegnato.

7. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.

8. Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio ed esibito su richiesta degli steward in qualsiasi momento;

9. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto/abbonamento/segnaposto) e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla Società Sportiva che organizza l'evento;

10. Lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato o a sostare in piedi sui seggiolini, senza giustificato motivo, sarà allontanato dallo stadio;

11. L'accesso di carrozzine per disabili può avvenire solo attraverso l'ingresso appositamente dedicato. Le modalità di accesso sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, e comunque l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti.

12. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, oltre che da parte delle Forze dell'Ordine, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente la Società Sportiva e i suoi incaricati a richiedere controlli sulla persona e sulle eventuali borse, involucri ed effetti personali portati al seguito, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia (da parte degli organi competenti), rinunciando a ogni eccezione, ed a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi ai predetti controlli;

13. A seguito dell'ingresso nell'area di massima sicurezza, allo spettatore non è consentito abbandonare temporaneamente l'impianto sportivo. Lo spettatore che, in caso di manifesta necessità e/o per ragioni di emergenza, è tenuto ad abbandonare lo stadio potrà successivamente riaccedere attraverso i varchi d'ingresso

sottoponendosi a nuovi controlli da parte del personale in servizio;

14. L'accesso attraverso automezzi nelle aree di sosta e di parcheggio individuate all'interno dell'impianto sportivo è regolato da titoli (c.d. pass auto) specificatamente autorizzati. L'introduzione del veicolo è consentita unicamente previa esibizione da parte dell'utente del pass di ingresso giornaliero o stagionale unitamente al titolo di accesso allo stadio. Il suddetto pass deve rimanere esposto obbligatoriamente durante la sosta sul cruscotto. L'utilizzo dell'area parcheggio non importa alcun obbligo e responsabilità a carico della Società Sportiva, essendo esclusa qualunque prestazione di vigilanza e custodia, sia dei veicoli, sia del contenuto degli stessi. L'utente è tenuto ad ottemperare alle istruzioni del personale in servizio addetto. E' fatto divieto assoluto di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite, in modo da non costituire intralcio agli altri veicoli.

L'impianto sportivo è controllato da un sistema di videoregistrazione posizionato sia all'interno che all'esterno della struttura, le cui immagini sono trattate secondo le disposizioni previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e dei successivi provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza (in particolare di quello dell'08.04.2010, G.U. n. 99 del 29.04.2010); la registrazione è effettuata per finalità di ordine e sicurezza pubblica, dalla società sportiva organizzatrice dell'evento per il tramite dell'Autorità di P.S. conformemente alla normativa citata. La società sportiva organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall'evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza e su richiesta al Giudice Sportivo.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle Autorità Giudiziarie o Forze di Polizia.

La Società Sportiva provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza (art. 13 del Regolamento UE 2016/679). La registrazione e la rilevazione è effettuata da U.S. Lecce S.p.A. per finalità di ordine e sicurezza pubblica". Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005.

La gestione dell'impianto TV-CC è assegnata ad un responsabile (soggetto designato al presidio del sistema di videosorveglianza, anche in qualità di amministratore di sistema) che è stato autorizzato quale di "Delegato a specifici compiti e funzioni relativi alla gestione dei trattamenti di

videosorveglianza” e il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

Per maggiori informazioni, anche relativamente ai diritti degli interessati laddove applicabili (artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679), è possibile rivolgersi all’U.S. Lecce S.p.A., con sede in Lecce, alla Via Colonnello Archimede Costadura n. 3.

DIVIETI

All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna sono proibite e perseguibili nei casi e secondo le modalità previste dalla Legge tutte le condotte di seguito elencate.

a) Entrare o tentare di entrare senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 6/6/05;

b) Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;

c) Indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;

d) Accedere con animali, con l’eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.

e) Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

f) Introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (fatte salve diverse determinazioni da parte dell’Autorità competente). Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita, a cura dei soggetti espressamente autorizzati, esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine, o altri simili contenitori.

Potranno essere introdotte e vendute bottiglie in plastica di colore trasparente (fino a max 750 ml) solo se aperte e prive del tappo di chiusura, ciuccio e valvola. Non è possibile introdurre bevande in altri contenitori (es. borracce, termos, cartoccio).

g) Introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti in genere confezionati in contenitori di vetro, plastica e lattine, sostanze congelate e oggetti idonei ad essere lanciati (es. panetti di ghiaccio).

h) Gettare spazzatura in luoghi non previsti per tale scopo.

i) Sostare, attardarsi senza ragione o giustificato motivo in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, nonché ad accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico.

Nessuno spettatore potrà rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara, al fine di non ostacolare la visuale altrui.

l) Arrampicarsi sulle strutture e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio;

m) Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

n) Condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza;

o) Usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);

p) Invadere o tentare di invadere il campo di gioco, l’ingresso in aree proibite;

la distruzione, il danneggiamento, la manomissione, il deturpamento, l’imbrattamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature/dotazioni e servizi all’interno dell’impianto sportivo;

q) Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

r) Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva.

L’allestimento di coreografie, l’introduzione di striscioni e di qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, di tamburi ad una sola battuta, di megafoni e di bandiere (con un’asta in plastica flessibile e di misura massima di cm 150), fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quella degli Stati rappresentati in campo, dovranno essere preventivamente autorizzati dal G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) valutato il contesto ambientale e il numero di richieste pervenute.

> E’ assolutamente vietato introdurre o detenere, a titolo esemplificativo:

1) materiali e sostanze infiammabili e imbrattanti (es. bombolette spray, profumi, deodoranti), veleni, sostanze nocive, droghe, armi da fuoco o strumenti atti ad offendere (es. coltelli, spade, forbici, posate o assimilabili in alluminio, ferro o altra lega), esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi, torce e bengala, strumenti sonori (es. fischietti e trombe a gas) e musicali; biglie, dadi, viti, bulloni, bastoni, martelli,

cacciavite, utensili vari, catene, taniche, mazzi di chiavi e portachiavi voluminosi; supporti per macchine fotografiche, bastoni per selfie; videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, zoom intercambiabili od altri accessori se non specificatamente autorizzati in via preventiva dalla Società Sportiva, binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo "da teatro"), droni, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, caschi da motociclista; passeggini, culle o assimilabili se non specificatamente autorizzati in via preventiva dalla Società Sportiva, biciclette richiudibili, skateboard, pattini, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser); stampelle, fatte salve esposte autorizzazioni da parte della Società Sportiva.

Materiale o oggetti con peso specifico significativo che se lanciato o maneggiato in modo inappropriato potrebbe arrecare danno fisico altrui o alterare il regolare svolgimento della gara.

Gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di taluni oggetti (es. cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, accessori, monetine in quantità non giustificata), potranno denegare l'accesso.

2) ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;

3) Striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva (determinazione nr. 14/2007 dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno); gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;

L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione dello stesso e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i, al/ai quale/quali sarà/saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa ivi compreso il divieto di accesso alle

manifestazioni sportive nonché la revoca dell'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo;

La richiesta di autorizzazione, per la gara in programma o per l'intera stagione sportiva di riferimento (1° luglio – 30 giugno), dovrà essere presentata alla società U.S. LECCE S.p.A. entro 7 giorni lavorativi antecedenti l'evento, compilando l'apposito modulo secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale www.uslecce.it.

All'U.S. Lecce S.p.A. è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, l'informazione al Coordinatore del GOS e all'ufficio di Gabinetto del Questore e la successiva comunicazione al soggetto richiedente delle determinazioni assunte dal GOS e delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del nulla osta.

Analoga procedura dovrà essere seguita dai sostenitori della squadra ospite, fatto salvo il caso di introduzione di striscioni già autorizzati per l'intera stagione sportiva dal GOS presso la Questura della città che genera la trasferta e l'inserimento dello striscione nell'Albo Nazionale.

E' comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco e verso l'esterno dell'impianto;

Si rammenta che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

L'U.S. Lecce S.p.A. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza e di ogni altra disposizione contenuta nelle Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Approvato dal G.O.S. della Questura di Lecce nella riunione del 18 luglio 2018.

(art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003. Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio", D. Lgs. n. 8 dell'8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010. Protocollo d'intesa Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio, Ministro per lo Sport, CONI, FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, LND, AIC, AIAC, AIA del 4 agosto 2017).